

19.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	365	(Modificazioni apportate dalla Commissione)	352
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	365	(Articoli del relativo decreto-legge)	353
		(Emendamenti ed articolo aggiuntivo) .	354
Disegno di legge di conversione n. 1221:		Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	357
(Articolo unico)	347		
(Modificazioni apportate dalle Commissioni)	347	Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 27 giugno 1996	365
(Articoli del relativo decreto-legge)	347		
(Emendamenti)	348	Ministro degli affari esteri (Trasmissione)	365
Disegno di legge di conversione n. 1041:		Proposte di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	365
(Articolo unico)	351		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 1996, N. 288, RECANTE RINVIO
DELLA DATA DELLE ELEZIONI DEI COMITATI DEGLI ITALIANI
ALL'ESTERO, NONCHÉ DISPOSIZIONI SUI CONTRIBUTI PER SPESE
ELETTORALI RELATIVE AL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
SICILIANA (1221)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 157.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, e dovranno tenersi entro gli otto mesi successivi a tale scadenza ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Elezioni dei COMITES).

1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani

all'estero (COMITES) è rinviata di dodici mesi rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172.

2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati. Conseguentemente è prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368.

ART. 2.

(Contributi per le spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana).

1. In occasione della campagna per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana, indetta per il giorno 16 giugno 1996, è concessa ai partiti e movimenti politici un'anticipazione a titolo provvisorio dei contributi spettanti, a norma della legislazione vigente, a rimborso delle spese elettorali.

2. L'anticipazione è liquidata entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per un importo complessivamente pari alla metà dei contributi erogati allo stesso titolo in relazione all'ultima elezione della stessa assemblea. Tale importo è ripartito fra i partiti e movimenti politici, che abbiano presentato candidature, in proporzione ai voti rispettivamente conseguiti ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, nelle elezioni per la Camera dei deputati svolte il 21 aprile 1996, nelle circoscrizioni XXIV (Sicilia 1) e XXV (Sicilia 2).

3. L'erogazione delle somme è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, di una idonea fideiussione, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo, per un ammontare pari all'anticipazione richiesta, a favore del Presidente della Camera dei deputati, ai fini del recupero dell'eventuale conguaglio a debito risultante dalla liquidazione a titolo definitivo. La fideiussione deve escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere durata per almeno sette mesi e comunque fino all'attuazione del piano di ripartizione del contributo per le spese elettorali da parte del Presidente della Camera dei deputati.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

Al comma 1, dopo la parola: entro aggiungere le seguenti: e non oltre.

1. 2.

Le Commissioni.

Al comma 1, sostituire le parole: gli otto mesi con le seguenti: i dieci mesi.

1. 1.

Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: entro gli otto mesi successivi a tale scadenza con le seguenti: nel mese di marzo 1997.

1. 3.

Governo.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 273, RECANTE RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA DI CUI AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 727, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1995, N. 46 (1041)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 novembre 1995, n. 491, 19 gennaio 1996, n. 26, e 19 marzo 1996, n. 133.

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 2, le parole: « le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività di propria competenza, entro il 30 luglio 1996, redigono » sono sostituite dalle seguenti: « di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro il 30 luglio 1996, presenta ».

All'articolo 2:

il comma 3 è soppresso;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996 ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante, tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, è aumentato di lire 875 miliardi.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività di propria competenza, entro il 30 luglio 1996, redigono apposita relazione al Parlamento con la quale si descrive il grado di utilizzazione delle risorse finanziarie rese complessivamente disponibili.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2 ».

2. La riduzione della limitazione percentuale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

3. Per i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata secondo le norme recate dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, i contributi e le altre agevolazioni economiche previsti dall'articolo 3 della medesima legge n. 185 del 1992, come modificato dal presente articolo, sono ridotti di una quota pari al 50 per cento dell'importo che le aziende beneficiarie, singole ed associate, avrebbero corrisposto per la stipula di polizze di assicurazione delle produzioni medesime.

4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, il termine di sessanta giorni, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 185 del 1992 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono previsti ulteriori 800 miliardi per interventi in agricoltura per l'anno 1996. Le somme saranno ripartite dal Ministro di intesa col comitato di cui all'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, secondo parametri individuati dallo stesso comitato.

1. 1.

Poli Bortone, Losurdo, Aloï, Fino, Carrara Nuccio, Caruso, Franz.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le commissioni parlamentari competenti esprimono il parere entro 20 giorni.

1. 2.

Poli Bortone, Losurdo, Aloï, Fino, Carrara Nuccio, Caruso, Franz.

Al comma 3 sostituire le parole: per l'anno 1995 *con le seguenti:* per gli anni 1995 e 1996.

1. 3.

Poli Bortone, Losurdo, Aloï, Fino, Carrara Nuccio, Caruso, Franz.

Al comma 3 sopprimere le parole: all'uopo parzialmente utilizzando l'accanto-

namento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

1. 4.

Poli Bortone, Losurdo, Aloï, Fino, Carrara Nuccio, Caruso, Franz.

ART. 2.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata secondo le norme recate dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modificazioni, i contributi e le altre agevolazioni economiche, previsti dall'articolo 3 della medesima legge n. 185 del 1992, come modificato dal presente articolo, sono ridotti di una quota pari al 50 per cento dell'importo che le aziende beneficiarie, singole ed associate, avrebbero corrisposto per la stipula di polizze di assicurazione delle produzioni medesime.

2. 1.

Poli Bortone, Losurdo, Aloï, Fino, Carrara Nuccio, Caruso, Franz.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 il termine di sessanta giorni, previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le regioni deliberano la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento calamitoso, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 2.

Poli Bortone, Losurdo, Aloï, Fino, Carrara Nuccio, Caruso, Franz.

Al comma 4 sostituire le parole: 15 luglio 1996 *con le seguenti:* 15 ottobre 1996.

2. 3.

Poli Bortone, Losurdo, Aloï,
Fino, Carrara Nuccio, Ca-
ruso, Franz.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.- 1. Sono fatti salvi gli effetti giuridici derivanti dagli atti posti in essere

dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, dell'articolo 18 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, dell'articolo 18 del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23 e dell'articolo 18 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87.

2. 01.

Poli Bortone, Losurdo, Aloï,
Fino, Carrara Nuccio, Ca-
ruso, Franz.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

F) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

anche il Fondo monetario internazionale attira l'attenzione sul peso, ormai al limite di guardia, della pressione fiscale sui contribuenti;

è possibile, anche senza oneri per l'erario, migliorare i rapporti tra fisco e contribuente, alleggerendo quest'ultimo di preziose ore di lavoro e della necessità di rivolgersi a costosi servizi professionali esterni —:

se non ritenga di adottare, anche con opportune iniziative legislative, un « galateo » nei rapporti fisco-contribuente, basato sui seguenti otto punti, che stabiliscano:

1) l'iscrizione a ruolo di una parte (ora è di un terzo) dell'imposta accertata, che dovrà avvenire almeno dopo il giudizio di primo grado e non, come accade ora, sulla base dell'accertamento unilaterale dell'ufficio (il contribuente italiano è un cittadino anche di fronte al fisco, quindi non può essere ritenuto evasore o presunto tale senza prove certe e non, come ora accade troppo spesso, su presunzioni, e questo deve valere per tutte le categorie di contribuenti);

2) le verifiche presso le aziende da parte degli organi accertatori, che ora sono fatte dai funzionari dell'ufficio imposte, Iva, dogane e Guardia di finanza, devono concludersi entro tempi brevi (ad esempio entro uno o due mesi), in quanto con i mezzi tecnologici disponibili è pos-

sibile accorgersi rapidamente se vi siano evasioni (i tempi medi di una verifica della Guardia di finanza sono attualmente, per un'azienda di piccolo fatturato, di tre-sei mesi. Il disagio ed il danno sono notevoli per l'azienda, in quanto il personale, durante queste verifiche, è distolto dal suo normale lavoro);

3) la fissazione di un tetto massimo globale di cinque-dieci milioni per le sanzioni dovute per irregolarità formali, quando non vi sia stato danno sostanziale per l'erario, poiché è dannoso dare multe miliardarie per irregolarità formali, in quanto spesso si mette in moto un contenzioso lunghissimo e costosissimo per le parti creando difficoltà economiche alle aziende, in particolare a quelle piccole (bar, esercizi commerciali), che hanno dovuto chiudere a causa di multe miliardarie per irregolarità di scarsissima rilevanza (dimenticanze di date, di firme, errori sugli scontrini). Tale principio si applica, con l'apertura delle frontiere, in particolare al settore delle dogane, dove tutti gli adempimenti, anche quelli formali, sono stati demandati agli importatori/esportatori, cui segue una verifica da parte dei funzionari delle dogane presso le aziende interessate, che a fronte di semplici errori formali irrogano sanzioni molto rilevanti. È necessario un intervento ministeriale che preveda esplicitamente che, in presenza di errori formali di nessun danno per l'erario, non si applica alcuna sanzione;

4) il diritto di interpello, da parte del contribuente, degli uffici finanziari territoriali con obbligo di risposta entro 30/60 giorni su tutti i problemi che il contribuente stesso ritenga di avere, vista

l'esistenza della relativa normativa sull'interpello attivata con decreto del 1991;

5) per quanto riguarda le modifiche di articoli di leggi tributarie, il testo deve essere riscritto integralmente e non, come accade ora, con richiami e rinvii che risultano totalmente incomprensibili, se non dopo un laborioso e gravoso lavoro di reperimento dei riferimenti normativi;

6) l'obbligo da parte dell'amministrazione, pena la non entrata in vigore delle norme, di emanare entro 60 giorni circolari esplicative obbligatorie che non modificano il senso delle legge;

7) una modulistica più semplificata per i modelli 740-750-760, che resti impostata nello stesso modo nel tempo; i modelli non devono essere modificati tutti gli anni, consentendo in tal modo al contribuente di acquisire una certa dimestichezza nella loro compilazione senza dover ricorrere a costose consulenze;

8) « adesione attiva », cioè la possibilità per il contribuente di attivare una procedura di definizione della sua posizione fiscale in qualsiasi momento prima della scadenza del termine di prescrizione. Possibilità di definire con gli uffici in via preventiva, per casi particolari (ad esempio fusioni, incorporazioni, cessioni) un percorso certo imponibile, con definizione sicura del modo di interpretare l'operato da parte del fisco (accade in Francia, Svizzera, Regno Unito, Usa);

se non ritenga infine di introdurre elementi di un sistema fiscale all'americana, basato sulla possibilità di dedurre le spese per acquisti di beni e di servizi, in modo da far emergere con trasparenza e senza arbitri il sommerso.

(2-00022)

« Spini »

(31 maggio 1996).

G) Interrogazione:

GASPARRI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponda al vero

che la Guardia di finanza di Roma abbia svolto delle indagini, presentandone le conclusioni alla procura della Repubblica di Roma, sulle omesse denunce dei redditi da parte di Ottorino Carlizza, Marco Fredda, Pierluigi Battistrada e Giorgio Desideri, i quali, nella loro ammessa e verbalizzata qualità di intestatari della quota di proprietà del Pci/Pds nelle società Immobiliare orobica, Unione immobiliare, Unione immobiliare centrale, Primavera verde, Unione immobiliare seconda e Unione immobiliare terza, tutte facenti capo al Pci/Pds, avrebbero incassato personalmente, anche per conto della reale proprietà, ingenti somme, relative alla cessione delle quote societarie alla società Soficom, di cui nel tempo sono stati amministratori Primo Greganti, Renato Pollini e Romolo Opilio, che non sono state mai denunciate dai quattro di cui sopra nelle rispettive dichiarazioni annuali dei redditi, commettendo in tale eventualità una rilevantissima evasione fiscale che, come tale, dovrebbe essere rilevata e perseguita. (3-00014)

(29 maggio 1996).

H) Interrogazione:

GARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la sentenza della Corte costituzionale 12 novembre 1993, n. 411, conformata con sentenza n. 127/1994, ha accolto il ricorso della regione siciliana volto ad ottenere la restituzione delle imposte pagate dalle aziende sui prodotti lavorati in Sicilia;

l'articolo 36 dello Statuto siciliano non può essere né eluso, né ignorato, né tanto meno tradito dal Governo della Repubblica e dalle istituzioni statuali;

l'importo dovuto alla regione dallo Stato ha raggiunto — in base al giudicato delle sentenze ricordate — il cospicuo ammontare di lire 4.530 miliardi, somme

che, ove spese, avrebbero reso meno drammatica la situazione occupazionale della Sicilia -:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Governo;

se e quali interventi si intendano avviare per l'esecuzione del giudicato.

(3-00019)

(31 maggio 1996)

I) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, per sapere - premesso che:

i decreti interministeriali nn. 173 e 174, pubblicati in data 8 maggio 1996 e relativi alla formazione delle classi e alla determinazione degli organici in ogni ordine e grado della scuola, comporteranno per la Sardegna, nell'anno scolastico 1996/1997, la perdita complessiva di 279 tra classi e sezioni (dalla scuola materna alle superiori) e di 239 posti in organico per i docenti;

in particolare, secondo le tabelle allegate ai decreti interministeriali nn. 173 e 174, nella scuola materna si perderanno 23 posti organico (con 5 classi in più); nella scuola elementare verranno soppressi 144 posti in organico e 14 classi, nella scuola secondaria di primo grado i tagli riguarderanno 230 posti in organico e 158 classi; nella scuola secondaria di secondo grado sono previste nuove assegnazioni per 203 posti in organico, ma si eliminano 112 classi. Infine, sempre nella scuola superiore, il personale di sostegno ha un incremento di 32 posti in organico, mentre il personale tecnico subisce una riduzione di 73 posti in organico;

queste misure di razionalizzazione contraddicono, in maniera netta e totale, gli intendimenti dell'accordo di programma dell'11 maggio 1994, sottoscritto dal ministero della pubblica istruzione, dalla regione autonoma della Sardegna,

dai sindacati nazionali e dalle rappresentanze degli enti locali. Tale intesa, nell'ottica di un rilancio della politica scolastica nel contesto regionale, si proponeva di garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) l'organizzazione di una rete scolastica adeguata alle caratteristiche territoriali e alla situazione sociale ed economica della Sardegna;

b) la programmazione e l'avvio di interventi selettivi e mirati, allo scopo di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;

c) la definizione di un progetto comune tra ministero e regione, finalizzato all'aggiornamento degli insegnanti;

d) la stesura di un piano per l'edilizia scolastica che garantisca il superamento di un deficit strutturale e il rispetto dei parametri ministeriali, nel quadro di un complessivo miglioramento dell'offerta formativa;

gli effetti dei provvedimenti di razionalizzazione di cui ai decreti interministeriali in oggetto, produrrebbero conseguenze disastrose sul complesso del sistema scolastico regionale, in ordine alle condizioni culturali e sociali dell'istruzione pubblica. Si aggraverebbero le situazioni di degrado, spesso estremo, che pesano sulla qualità e che limitano l'incisività dell'azione educativa e formativa; si estenderebbero quei fenomeni negativi, già riscontrati come fattori permanenti di arretratezza della realtà scolastica isolana, che si esprimono attraverso i bassi livelli di scolarizzazione, l'elevato tasso di evasione dall'obbligo, l'alto grado di dispersione scolastica;

la sostanziale chiusura delle scuole e l'eliminazione di classi (attraverso i provvedimenti di soppressione, di fusione o di aggregazione dei plessi elementari, dei circoli didattici, delle scuole medie o degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) colpiscono, in maniera prevalente e indiscriminata, le realtà delle istituzioni scolastiche appartenenti ai comuni minori,

cioè a quelle piccole comunità locali che maggiormente soffrono per i fenomeni di marginalità economica e di disagio sociale, di progressivo spopolamento e di decremento demografico, per l'assoluta carenza di una moderna rete viaria e di un adeguato sistema di trasporti pubblici, per la scarsa diffusione o l'inesistenza di servizi e di strutture di aggregazione socio-culturale —:

se l'attuale proposta di razionalizzazione della rete scolastica in Sardegna non sia da riconsiderare, proprio nelle principali finalità che ci si propone di perseguire attraverso il ridimensionamento del numero complessivo delle unità scolastiche esistenti sul territorio. Appare infatti evidente che l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico in Sardegna verrebbero radicalmente compromesse dalla applicazione delle norme e dei parametri previsti dai decreti interministeriali;

se, nel merito, si intendano prendere in considerazione i rilievi e le obiezioni espresse dagli amministratori delle comunità montane e dei comuni interessati ai piani di razionalizzazione, per le legittime

richieste che essi avanzano nel senso della ineliminabile tutela del diritto all'istruzione, all'educazione e alla formazione degli studenti e delle popolazioni locali;

se non intenda procedere ad una programmazione di interventi che sia coerente con lo spirito e con gli intendimenti dell'accordo di programma, sottoscritto con la regione autonoma della Sardegna e interamente disatteso, e comunque in modo tale da evitare che la logica dei tagli alla spesa pubblica continui a sottrarre al sistema formativo le risorse indispensabili per l'adeguamento delle istanze scolastiche ai bisogni educativi e ai contesti sociali;

se, a questo fine, intenda promuovere un incontro tra ministero in indirizzo, regione autonoma Sardegna e organizzazioni sindacali, in vista di un nuovo complessivo accordo che ridetermini dei parametri adeguati alle effettive condizioni del sistema scolastico della Sardegna.

(2-00019) « De Murtas, Meloni, Diliberto ». (30 maggio 1996).

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 27 giugno 1996.

Bindi, Brunetti, Diliberto, Dini, Fassino, Ludu, Marongiu, Pezzoni, Pozza Tascia, Sinisi, Soriero, Vigneri, Visco, Vita.

Assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

SIMEONE: « Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati » (459) (*Parere della II Commissione*);

BUONTEMPO: « Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati » (568) (*Parere della II Commissione*);

FRATTINI: « Norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per la riorganizzazione dei Ministeri » (1418) (*Parere delle Commissioni V e XI*);

GRIMALDI ed altri: « Modifica dell'articolo 77 della Costituzione » (1549);

VITO ed altri: « Modifica all'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme

per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di tempestività dell'esercizio del diritto di opzione » (1611);

BOATO: « Sanatoria degli atti e dei provvedimenti adottati e salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, non convertiti in legge » (1643) (*Parere delle Commissioni II, IV, V, VII, IX e XI*).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 — con lettera in data 25 giugno 1996, ha trasmesso copia della deliberazione n. 87 del 1996 — approvata dalla Sezione del controllo, con cui riferisce il risultato del controllo eseguito su atti della gestione di competenza del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Abruzzo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 12 giugno 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 29 marzo 1993, n. 86, il conto

consuntivo dell'esercizio finanziario 1995 del Servizio sociale internazionale — sezione italiana e la relazione illustrativa dell'attività svolta dall'ente nello stesso anno.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*